



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE E
DEL PATRIMONIO ARBOREO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Glossario per alcune espressioni usate nel presente regolamento**
- Art. 3 - Deroghe**

TITOLO II – NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA TUTELA DEL VERDE

- Art. 4 - La realizzazione del verde**
- Art. 5 - La manutenzione e la conservazione del verde**
- Art. 6 - La richiesta di autorizzazione per la realizzazione di aree e di spazi a verde e per eseguire interventi di abbattimento, di trapianto e di potatura straordinaria**
- Art. 7 - Il rilascio dell'autorizzazione – i provvedimenti**
- Art. 8 - Obbligo di reintegro del patrimonio arboreo a seguito di interventi di abbattimento**
- Art. 9 - Limite di validità dell'autorizzazione – Inizio e fine lavori**
- Art. 10 - Interventi urgenti - Inizio lavori prima del rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 11 - Conservazione dell'autorizzazione**
- Art. 12 - Ispezioni**

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 13 - Principi generali e campo di applicazione**
- Art.14 - Disposizioni per la salvaguardia del verde pubblico – divieti e norme di comportamento**
- Art. 15 - Regole di accesso e circolazione**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

- Art. 16 - Principi generali e campo di applicazione**
- Art. 17 - Autorizzazione per l'utilizzo delle aree a verde pubblico per manifestazioni e spettacoli.**
- Art. 18- Il deposito cauzionale: la determinazione, il versamento e la restituzione**
- Art. 19 - Responsabilità ed obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 20 - L'accertamento della regolare esecuzione degli interventi**

TITOLO V – NORME FINALI E SANZIONI

- Art. 21 - Interventi su beni tutelati o vincolati**
- Art. 22 - Vigilanza e sanzioni**
- Art. 23 - Norme finali**
- Art. 24 - Entrata in vigore**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano le attività di realizzazione, di conservazione, di gestione, di fruizione e di tutela del verde e del patrimonio arboreo nonché l'attività di vigilanza e di controllo su dette attività.

Le norme del presente regolamento integrano quelle contenute nei regolamenti comunali, nel PRG e nelle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Regolamento Edilizio; le stesse prevalgono, in quanto di particolare interesse, su quelle, eventualmente contrastanti, di detti regolamenti e disposizioni.

Art. 2 – Glossario per alcune espressioni usate nel presente regolamento

Per l'applicazione del presente regolamento le seguenti espressioni assumono il significato di cui appresso.

Per verde si intendono le aree e gli spazi a verde pubblico e privato, alberato e non, con esclusione delle aree agricole o adibite all'agricoltura (ivi comprese le piantagioni ed i vivai), delle aree a bosco e delle aree del Parco Agricolo Sud Milano per le quali valgono le disposizioni di legge in materia.

Per verde pubblico si intendono i parchi urbani, i giardini pubblici, il verde ornamentale e di arredo stradale, i parchi e le aree a verde di pertinenza degli edifici pubblici o di uso pubblico, il patrimonio arboreo ed in generale le aree e gli spazi sistemati a verde appartenenti al demanio e al patrimonio del Comune nonché di proprietà privata gravati da servitù di uso pubblico o destinati ad uso pubblico.

Per verde privato si intendono i parchi, i giardini e le aree a verde di pertinenza degli edifici e il patrimonio arboreo di proprietà privata.

Per patrimonio arboreo si intendono gli alberi ubicati nelle aree e negli spazi a verde pubblico e privato nonché quelli ubicati nelle piazze, nei parcheggi e lungo i viali o nelle vie.

Per proprietario, richiedente, interessato o titolare si intende il proprietario del bene o colui che presenta la richiesta di autorizzazione ovvero colui al quale l'autorizzazione è rilasciata; per gli Enti, le Società si intendono i rispettivi legali rappresentanti.

Art. 3 - Deroghe

Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento limitatamente ad interventi riguardanti opere, attrezzature ed impianti pubblici o destinati ad uso pubblico nonché spazi a verde pubblico o di pertinenza di edifici pubblici.

TITOLO II – NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA TUTELA DEL VERDE

Art. 4 – La realizzazione del verde

Nella progettazione e nella realizzazione delle aree e spazi a verde, sia pubblico che privato, e relativa piantumazione, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in

materia, con particolare riferimento a quelle circa le distanze degli alberi e delle piantagioni dai confini di proprietà e dalle strade, devono essere adottate misure e soluzioni che tengano conto:

- delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona; a tal fine occorre evitare di realizzare opere che incidano negativamente sul paesaggio (quali sistemazioni del suolo, movimenti di terra, posa di manufatti incongruenti o estranei con l'ambiente circostante) e, viceversa, che la progettazione sia orientata sulla valorizzazione, sul consolidamento e sul ripristino di tali elementi e valori;
- delle caratteristiche delle aree e degli spazi nonché del contesto urbano nel quale sono inseriti, con particolare riferimento alla loro estensione, all'esposizione e alla presenza di fabbricati contermini;
- di realizzare spazi dedicati ai diversi usi (quali zone giochi, zone di ristoro, aree per cani) con idonee sistemazioni ed arredi nonché separazioni e protezioni ove necessario;
- di realizzare i viali, i vialetti e le zone di sosta e pedonali in modo da non ostacolare il deflusso delle acque o il loro assorbimento; quando siano realizzati con pavimentazioni impermeabili e in trincea devono essere dotati di idonea canalizzazione per lo smaltimento delle acque;
- di realizzare o posare elementi di arredo e ornamentali (fontane, statue, pergolati, fioriere, panchine, tavoli, ecc.) congruenti per caratteristiche, forma, materiali, colori, con il contesto nel quale si inseriscono;
- di realizzare, in relazione all'uso e alle necessità, gli impianti a rete per l'idonea illuminazione e irrigazione;
- di impiantare alberi, arbusti e specie vegetali scelti in base ai fattori climatici della zona; alla loro esposizione e resistenza ai fattori ambientali; alle caratteristiche fisico chimiche del suolo; alla forma e alle dimensioni della chioma e dell'apparato radicale una volta raggiunta la maturità e, conseguentemente, della necessità di adeguare la distanza tra i medesimi; alle malattie e alle avversità a cui la pianta è soggetta; alle caratteristiche delle specie acclimatate nella zona;
- di realizzare viali alberati impiantando gli alberi in relazione alle caratteristiche della strada, della piazza o degli altri luoghi pubblici, ad adeguata distanza tra loro, dal ciglio stradale, dal marciapiede, dai fabbricati e dagli incroci con altre strade, garantire un'adeguata zona a verde o comunque filtrante al piede dell'albero nonché salvaguardare o ricostruire particolari visuali.

Nell'allegato A al presente regolamento sono elencate alcune delle più diffuse specie botaniche, sia autoctone che d'importazione, che si prestano alle condizioni pedoclimatiche ed al contesto paesaggistico locale e che possono essere impiegate nella realizzazione delle aree e spazi a verde a verde.

I progetti per interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, sia pubblici che privati, che interessino o coinvolgano il verde esistente devono tendere a salvaguardare e a tutelare il patrimonio arboreo esistente. Ove questo non fosse possibile il progetto dev'essere corredato da una planimetria con l'esatta indicazione delle alberature esistenti, di quelle da spostare e, nel caso tale operazione non fosse possibile, di quelle da abbattere fermo restando, di norma, la messa a dimora a compensazione di uno o più soggetti secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, nonché da una dettagliata relazione botanica e fitosanitaria come indicato al successivo art. 6. I lavori devono comunque essere realizzati in modo da non lesionare gli alberi esistenti, specie il loro apparato radicale.

Ulteriori disposizioni in merito, sia per i criteri di progettazione e realizzazione che procedurali, sono dettate dal Regolamento Edilizio.

Art. 5 – La manutenzione e la conservazione del verde

Le aree e gli spazi a verde devono essere mantenute in condizioni decorose, curate e pulite. A tal fine il proprietario deve eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per mantenere e conservare il verde ed il patrimonio arboreo secondo le migliori

pratiche agronomiche nonché i relativi elementi di arredo e di sistemazione. In particolare il proprietario è tenuto ad eseguire:

- la manutenzione della superficie a prato ed il taglio dell'erba;
- la potatura degli alberi, purché non sia modificata in modo sostanziale la struttura della chioma senza validi e giustificati motivi;
- la manutenzione ordinaria di viali, vialetti, di elementi di arredo e ornamentali e di impianti in modo da garantirne la fruibilità e l'efficienza;
- il taglio dei rami o degli arbusti debordanti sui marciapiedi o sulla carreggiata stradale in modo da non ostacolare e garantire il traffico veicolare o la percorribilità pedonale o la visibilità anche della segnaletica verticale.

L'esecuzione dei suddetti interventi o lavori non è soggetta ad alcuna autorizzazione ed avviene sotto la personale responsabilità del proprietario nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Ove per l'esecuzione di detti interventi si debba occupare il suolo pubblico, l'interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione secondo le procedure e le modalità stabilite nell'apposito regolamento comunale; ciò vale anche nel caso in cui l'esecuzione dei predetti interventi possa interessare o interferire con manufatti o servizi pubblici o di pubblica utilità. Durante l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le prescrizioni dettate nella suddetta autorizzazione e, in ogni caso, adottate le misure e le cautele indispensabili per garantire la pubblica incolumità, la sicurezza del traffico veicolare e la percorribilità pedonale.

Art. 6 – La richiesta di autorizzazione per la realizzazione di aree e di spazi a verde e per eseguire interventi di abbattimento, di trapianto e di potatura straordinaria

Chiunque intenda procedere a realizzare nuove aree e spazi a verde e ad eseguire interventi di abbattimento, di trapianto e di potatura straordinaria del patrimonio arboreo, deve ottenere la prescritta autorizzazione prima di iniziare qualsiasi intervento o lavoro.

Senza la preventiva autorizzazione è vietato eseguire interventi di:

- abbattimento (abbattere o tagliare o rimuovere) specie arboree di alto fusto ovvero quegli alberi che possiedono o sviluppano un fusto di almeno tre metri di altezza (come da art. 892 c.c.);
- trapianto di specie arboree, fermo restando l'adozione di idonee tecniche ed accorgimenti volti ad assicurare la buona riuscita dell'operazione;
- potatura straordinaria ovvero potature a capitozzo tali da modificare in modo sostanziale la struttura della chioma degli alberi senza validi e giustificati motivi.

Il progetto per gli interventi di cui al precedente comma dev'essere in ogni caso corredato dalla relazione botanica e fitosanitaria prescritta dall'art. 45 del Regolamento Edilizio e contenente, oltre alle idonee motivazioni prescritte dalla richiamata disposizione, per ciascuna pianta la specie botanica, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 1 m dal suolo, le condizioni fitosanitarie e, ove necessario, la verifica di stabilità della pianta. Inoltre gli interventi di abbattimento devono essere corredati dal progetto per il reintegro o l'impianto di nuove piante che, di norma, devono essere messe a dimora a compensazione di uno o più soggetti secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Art. 7 – Il rilascio dell'autorizzazione – i provvedimenti

La realizzazione di nuove aree e spazi a verde, nonché abbattimenti e trapianti di specie arboree da eseguire nell'ambito di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, sono soggetti alla disciplina prevista per tali interventi e costituiscono oggetto del medesimo titolo abilitativo.

La realizzazione di nuove aree e spazi a verde nonché abbattimenti, trapianti e potature straordinarie di specie arboree da eseguire autonomamente dagli interventi di cui

al precedente comma ovvero per puntuali necessità sono soggetti alla prescritta autorizzazione di cui al precedente art. 6.

I competenti Servizi del Settore Tecnico Comunale provvedono in merito ai procedimenti e alle relative istruttorie per la realizzazione dei suddetti interventi; quelli di cui al precedente primo comma sono curati dal servizio Edilizia Privata, quelli di cui al precedente secondo comma sono curati dal servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde.

Le procedure per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dal Regolamento Edilizio in relazione al tipo di intervento.

I provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione, di diniego, di rinnovo, di proroga, di revoca, di sospensione, nonché i quelli di sanatoria, sanzionatori e/o inibitori di attività abusive e ogni altro provvedimento nelle materie disciplinate dal presente regolamento si intendono rilasciati sempre fatti salvi i diritti dei terzi e non esonerano il titolare e l'esecutore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti dei terzi. In particolare sono a carico del titolare e dell'esecutore gli oneri (di qualsiasi natura, anche economica) necessari a garantire durante l'esecuzione dei lavori il traffico veicolare e la percorribilità pedonale (sia che si debba o meno occupare lo spazio pubblico) ed ogni altra cautela atta a salvaguardare la pubblica incolumità ed a prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose.

I suddetti provvedimenti sono adottati dal Dirigente comunale competente o suo delegato su proposta del responsabile del procedimento.

Art. 8 – Obbligo di reintegro del patrimonio arboreo a seguito di interventi di abbattimento

In caso di rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento di specie arboree di alto fusto, al fine di reintegrare il patrimonio, per ciascun individuo arboreo abbattuto il proprietario è tenuto a piantare, di norma, almeno una pianta di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Nel caso in cui tale autorizzazione sia rilasciata ad un Ente Pubblico (ivi compreso il Comune di Rho), anche in relazione alla realizzazione di opere, attrezzature ed impianti pubblici o destinati ad uso pubblico, per ciascun individuo arboreo abbattuto occorre piantare, di norma, almeno due piante come sopra specificato.

Ove non fosse possibile reintegrare il patrimonio arboreo nella medesima area o spazio a verde è possibile piantare, in tutto o in parte, le suddette piante in altri luogo di cui l'interessato abbia la disponibilità ovvero nelle aree a verde pubblico all'uopo indicate dal competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde.

Il proprietario è tenuto ad eseguire i lavori di reintegro del patrimonio arboreo in conformità dell'autorizzazione rilasciata e nei limiti di validità della stessa.

Tali obblighi si intendono assolti solo dopo l'avvenuto attecchimento delle nuove piante ovvero che le piante si presentino a distanza di un anno vegete ed in buone condizioni, accertato dal competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde; in difetto il proprietario deve provvedere alla loro sostituzione con nuove piante.

Art. 9 – Limite di validità dell'autorizzazione – Inizio e fine lavori

Fermo restando che per gli interventi di cui al precedente art. 7, primo comma, si applicano le medesime disposizioni e il medesimo regime degli interventi a cui appartengono, gli interventi o i lavori per la realizzazione di nuove aree e spazi a verde nonché abbattimenti, trapianti e potature straordinarie di specie arboree devono essere iniziati entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione e ultimati entro 6 (sei) mesi dal suddetto rilascio.

I termini di cui ai precedenti commi possono essere prorogati con le modalità e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

Gli interventi o i lavori non iniziati o non ultimati entro i suddetti termini non possono essere intrapresi o proseguiti se non dopo il rilascio di una nuova autorizzazione.

L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati per iscritto al competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde.

Art. 10 – Interventi urgenti - Inizio lavori prima del rilascio dell'autorizzazione

Gli interventi urgenti, cioè quelli necessari per evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 6 del presente regolamento, ma sotto la diretta responsabilità del proprietario anche per quanto riguarda la effettività del pericolo.

L'interessato è comunque tenuto a far pervenire per iscritto (anche a mezzo fax o telegramma), tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, al competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde, l'inizio dei lavori, indicando il luogo e il tipo d'intervento.

L'interessato è tenuto altresì a presentare entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dei lavori, al suddetto Ufficio, la richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, secondo le modalità previste dal presente regolamento; alla richiesta dev'essere allegata, oltre alla prescritta documentazione, una relazione tecnica descrittiva riguardo alle modalità dell'intervento e alla effettività dell'urgenza, sottoscritta da professionista abilitato (dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario o altro soggetto con titolo equipollente).

Il Comune si riserva di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi, in difetto la richiesta di cui al precedente comma dev'essere presentata in sanatoria, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti al riguardo.

Art. 11 – Conservazione dell'autorizzazione

Dal giorno di inizio degli interventi o dei lavori a quello di ultimazione, l'autorizzazione (o copia della stessa), unitamente agli esemplari degli elaborati allegati, debbono sempre trovarsi sul luogo d'esecuzione per essere esibiti agli incaricati comunali.

Art. 12 – Ispezioni

Il personale del competente Servizio del Settore Tecnico Comunale e della Polizia Locale possono procedere ad eseguire controlli ed ispezioni per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento; l'interessato è tenuto a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 13 – Principi generali e campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano il verde pubblico come definito all'art. 2 del presente regolamento. Le stesse sono da intendersi integrative rispetto a quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento e, per la loro peculiarità, prevalgono su quelle eventualmente contrastanti.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutto il suddetto verde pubblico e patrimonio arboreo, eventuali eccezioni devono essere appositamente autorizzate e, nel caso, rese note anche mediante l'installazione di apposita segnaletica.

Le occupazioni delle aree a verde pubblico per attività commerciali, manifestazioni fieristiche, circhi equestri, spettacoli, concerti e altre manifestazioni simili nonché per l'installazione di strutture o manufatti a supporto di tali attività sono vietate fatta eccezione per le attività, per gli spettacoli e le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

La progettazione, la realizzazione, la conservazione e la gestione del verde pubblico e del patrimonio arboreo di proprietà del Comune sono curate dal competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia; il suddetto servizio provvede altresì a curare tutte le attività riguardanti il verde ed il patrimonio arboreo all'uopo stabilite dal presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di approvare convenzioni o accordi con Enti, Società e Concessionari di pubblici servizi che abbiano come finalità le attività oggetto del presente regolamento; per motivate ragioni di pubblico interesse, da specificare nell'atto, tali convenzioni o accordi possono prevedere precise deroghe alle norme del presente regolamento.

Art.14 – Disposizioni per la salvaguardia del verde pubblico - divieti e norme di comportamento

Per la salvaguardia del verde pubblico le attività che si possono esercitare devono risultare compatibili con la sua destinazione e utilizzazione, nei limiti stabiliti dal presente regolamento. L'Amministrazione Comunale può limitare ulteriormente le suddette attività e regolamentare l'accesso al verde pubblico (specie nei parchi e nei giardini) o sospenderlo temporaneamente, per esigenze funzionali o manutentive nonché per motivi di ordine o di interesse pubblico.

E' vietato ogni comportamento o attività che possa arrecare danno al verde pubblico, ivi compresi il patrimonio arboreo esistente, la flora, la fauna nonché gli elementi di arredo ed ornamentali dei parchi e dei giardini e manufatti in genere; in particolare è vietato:

- danneggiare in alcun modo l'ambiente naturale, la flora e la fauna nonché i manufatti, gli elementi di arredo e ornamentali;
- danneggiare in alcun modo il verde pubblico con particolare riferimento agli alberi, agli arbusti e alle aiuole, fiorite e non, ubicati nelle piazze, nei parcheggi e lungo i viali o nelle vie.
- distruggere o danneggiare nidi, tane e rifugi in genere nonché la cattura di animali;
- raccogliere piante, arbusti, fiori, frutti e qualsiasi altra parte vegetale;
- asportare terreno e manto erboso;
- calpestare le aiuole fiorite, quelle appena seminate, i prati, fatta eccezione per le zone a prato dove è espressamente consentito camminare o sostare;
- esercitare la pesca e la balneazione negli specchi d'acqua;
- usare le fontane e gli specchi d'acqua per introdurre animali o oggetti;
- alterare le acque mediante versamento di sostanze nocive, inquinanti e non di qualsiasi tipo;
- versare oli o altre sostanze potenzialmente inquinanti sul prato e al piede degli alberi o degli arbusti ;
- asportare, distruggere o il danneggiare le strutture e i manufatti installati dal Comune (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, panchine, cestini porta rifiuti, attrezzature per il gioco, cartelli segnaletici, impianti a rete, fontane ornamentali e di somministrazione di acqua potabile);

- installare strutture, cartelli, pali, segnaletica, e manufatti di qualsiasi genere, anche appesi ai rami delle piante, fatta eccezione per quelli collocati dal Comune;
- installare lungo i viali alberati o sulle piante apparecchi di illuminazioni, striscioni pubblicitari e non e simili, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- affiggere manifesti di qualsiasi tipo e natura, fatta eccezione per quelle autorizzate dal Comune;
- gettare o abbandonare rifiuti o scarti di imballi di qualunque tipologia al di fuori degli appositi cestini o contenitori nonché insudiciare il verde o il patrimonio arboreo; a tal fine anche eventuali escrementi di animali devono essere raccolti dal proprietario;
- utilizzare impropriamente le attrezzature per il giuoco installate dal Comune; ove non diversamente disposto è fatto divieto di utilizzare tali attrezzature ai bambini di età superiore ai 10 (dieci) anni;
- accamparsi o bivaccare o dedicarsi ad attività ricreative non autorizzate;
- arrecare disturbo agli altri frequentatori ovvero soddisfare bisogni o necessità al di fuori di spazi e di strutture all'uopo dedicate;
- condurre i cani (e gli animali in genere) in modo da arrecare disturbo o mettere in pericolo l'incolumità di altre persone o animali; a tal fine i cani devono essere condotti al guinzaglio e nel caso con l'uso della museruola fermo restando il divieto di circolare nei parchi se non espressamente consentito e nelle aree dedicate al giuoco dei bambini. I cani possono circolare liberamente solo nelle aree attrezzate a tale scopo sempreché non sia messa in pericolo l'incolumità di persone o altri animali;
- introdurre animali selvatici, da cortile o da allevamento;
- introdurre veicoli e/o effettuare operazioni di pulizia dei veicoli o parti di essi.

Le attività autorizzate nel verde pubblico, comprese quelle commerciali nelle piazze, nei parcheggi e lungo i viali o nelle vie, devono essere svolte evitando di procurare qualsiasi danno al verde, specie agli alberi, agli arbusti e alle aiuole, fiorite e non, esistenti ed ubicati nelle aree assegnate o in prossimità delle medesime. Parimenti non possono essere gettati o abbandonati rifiuti o scarti di imballi di qualunque tipologia al piede degli alberi o nelle aiuole o nel verde.

Fermo restando il risarcimento dei danni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, gli agenti o il personale di vigilanza possono disporre l'allontanamento di chiunque non rispetti quanto sopra disposto.

Art. 15 – Regole generali di accesso e di circolazione

Nelle aree e negli spazi a verde pubblico o di uso pubblico è vietato l'accesso e la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore (anche elettrico) fatta eccezione per le motocarrozze per il trasporto di persone disabili e i mezzi per la sorveglianza, per il soccorso, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per l'allestimento di manifestazioni, per l'attività di commercio e di rifornimento dei punti di ristoro nonché quelli specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, sempreché siano utilizzati i viali ed i percorsi esistenti.

L'accesso e la circolazione con le biciclette e altri mezzi simili da parte dei bambini e dei ragazzi fino a 10 (dieci) anni di età è sempre consentito purché si utilizzino i viali, i percorsi e gli spazi appositamente dedicati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 16 – Principi generali e campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano gli obblighi, le attività e le cautele da osservare per l'occupazione o la concessione temporanea delle aree a verde pubblico per spettacoli, concerti e simili nonché per l'installazione di strutture o manufatti di qualsiasi tipo in dipendenza o a servizio di tali attività.

Tali disposizioni sono da intendersi integrative rispetto a quelle stabilite dai regolamenti comunali per l'occupazione del suolo pubblico nonché di quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento e, per la loro peculiarità, prevalgono su quelle eventualmente contrastanti.

Art. 17 – Autorizzazione per l'utilizzo delle aree a verde pubblico per manifestazioni e spettacoli.

L'Amministrazione Comunale può concedere l'autorizzazione per l'utilizzo di aree a verde pubblico per spettacoli, concerti e simili (di carattere sportivo, culturale, musicale, politico, religioso), nonché per l'installazione di strutture o manufatti a supporto di tali attività, nel rispetto, salvaguardia e tutela del verde e del patrimonio arboreo esistente.

Fermo restano le modalità e le procedure per l'occupazione o la concessione temporanea delle aree a verde pubblico per tali utilizzazioni, la domanda di autorizzazione dev'essere presentata al competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde, corredata, inoltre, da una dettagliata relazione e relativi elaborati grafici rappresentanti tutti gli interventi da eseguire. In un'apposita planimetria devono essere indicati, almeno, l'area di occupazione, i manufatti e gli impianti da installare, gli allacciamenti ai servizi a rete tenendo presente che:

- eventuali bracieri e fuochi di cucina non devono essere posti sotto la chioma degli alberi e tenuti ad adeguata distanza da alberi e arbusti; inoltre devono essere isolati dal manto erboso mediante idonee pavimentazioni;
- le piante e gli arbusti non devono essere di sostegno di cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro;
- attorno alle piante, agli arbusti e alle aiuole fiorite deve essere garantita un'area libera di almeno 3 (tre) metri da qualsivoglia manufatto e attrezzatura;
- eventuali manufatti e attrezzature devono essere posati, ove possibili, su aree pavimentate ed idonee allo scopo, salvaguardando i viali e i vialetti per il transito pedonale.

Fermo restando le responsabilità di cui al successivo art. 18, il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

- alla presentazione di atto con il quale il titolare si impegna, a proprie cura e spese, al ripristino del manto erboso e del patrimonio arboreo eventualmente danneggiato, alla riparazione o alla sostituzione di manufatti, impianti, arredi ed elementi ornamentali danneggiati o rotti. Ove non fosse possibile ripristinare il patrimonio arboreo secondo le migliori pratiche agronomiche, lo stesso dev'essere reintegrato a cura e spese del titolare previa apposita comunicazione scritta al competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde; per il suddetto reintegro valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8;
- alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di ripristino di cui sopra.

L'autorizzazione è rilasciata o negata, motivatamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

L'autorizzazione si intende rilasciata sempre fatti salvi i diritti dei terzi e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al rispetto dei diritti dei terzi. In particolare sono a carico del titolare gli interventi e gli oneri (di qualsiasi natura, anche economica) necessari a garantire durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività autorizzate, la salvaguardia della pubblica incolumità ed a prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose.

Il rilascio dell'autorizzazione non esonera altresì, il titolare dall'ottenere tutti gli altri permessi, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari e previsti dalle vigenti disposizioni in materia per lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività autorizzate.

Art. 18- Il deposito cauzionale: la determinazione, il versamento e la restituzione

A garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di ripristino stabiliti dal precedente art.17 , è richiesto un deposito cauzionale.

L'ammontare del deposito cauzionale è quantificato dal competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde in relazione all'intervento autorizzato, con particolare riguardo: all'area verde interessata, alla sua ubicazione, natura e dotazioni di verde e patrimonio arboreo; alla superficie da utilizzare ; al tipo di manifestazione e utilizzazione; allo stato di condizione di manufatti, impianti, arredi ed elementi ornamentali presenti.

L'ammontare di detto deposito è comunicato al richiedente affinché provveda al relativo versamento prima del ritiro dell'autorizzazione.

Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti mediante versamento alla Tesoreria Comunale o mediante fideiussione bancaria od assicurativa. In tutti i casi il deposito è costituito per un periodo di durata non inferiore alla durata della manifestazione e, comunque, resta vincolata a favore del Comune sino all'emissione di apposito provvedimento di svincolo da parte del suddetto competente Servizio.

Il deposito cauzionale è restituito una volta concluse positivamente le operazioni di accertamento della regolare esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 19 - Responsabilità ed obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è comunque responsabile di tutti gli eventuali danni causati al Comune o a terzi durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività autorizzate e per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione.

La suddetta responsabilità si intende in capo al titolare anche per qualunque danno imputabile a responsabilità dei suoi collaboratori, dell'esecutore e di tutto il personale intervenuto a qualunque titolo. Detti danni, ove possibile, devono essere prontamente riparati a cura e spese del titolare, fermo restando comunque a suo carico l'onere degli eventuali risarcimenti dovuti.

Il titolare, ove necessario, è tenuto a richiedere presso il competente Ufficio Viabilità del Corpo di Polizia Locale, l'emissione di apposita ordinanza per la limitazione del traffico durante lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività autorizzate.

Art. 20 – L'accertamento della regolare esecuzione degli interventi

Terminate le manifestazioni e, comunque, al termine dell'autorizzazione il competente servizio Servizi Tecnologici - Ufficio del Verde provvede in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione, ad eseguire apposito sopralluogo per accertare la regolare esecuzione degli eventuali interventi di ripristino. Di detto accertamento dev'essere redatto apposito verbale dal quale deve risultare il perfetto stato di conservazione dell'area a verde e la perfetta esecuzione degli eventuali interventi di ripristino.

Ove le suddette operazioni siano concluse con esito favorevole, con la sottoscrizione del verbale il competente Servizio provvede per la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale.

Ove, viceversa, le suddette operazioni siano concluse con esito negativo, con la sottoscrizione del verbale o la sua successiva trasmissione al titolare dell'autorizzazione, il competente Servizio provvede ad ordinare l'esecuzione, entro un congruo termine, degli interventi di ripristino secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Trascorso il termine assegnato con il suddetto provvedimento il competente servizio provvede, nuovamente, alle operazioni di accertamento secondo le sopra stabilite procedure; ove gli interventi ordinati non siano stati realizzati ovvero siano stati realizzati in parte e, comunque, le suddette operazioni siano concluse, ancora, con esito negativo, il competente Servizio provvede ad incamerare il deposito cauzionale e ad eseguire d'ufficio gli interventi di ripristino.

TITOLO V – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 21 – Interventi su beni tutelati o vincolati

Tutti gli interventi su beni tutelati, aree a verde e patrimonio arboreo di proprietà pubblica o privata, devono tendere alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione degli elementi di valore paesaggistico o monumentale.

L'esecuzione degli interventi previsti dal presente regolamento può essere assentita solo dopo che sia stata rilasciata, dal competente Organo preposto alla tutela del vincolo, la prescritta autorizzazione.

Art. 22 – Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza è svolta dalla Polizia Locale.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s. m. i., fermo restando le eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, specie di tutela e protezione ambientale, di smaltimento di rifiuti e di tutela delle acque nonché ogni azione per ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 23 – Norme finali

Le convenzioni e gli accordi di cui all'art. 13 e le modalità per la determinazione, il versamento e la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 18, sono approvate dall'Organo comunale competente nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 24 --Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte dell'Organo comunale competente.

ALLEGATO A


Specie botaniche, sia autoctone che d'importazione, che si prestano alle condizioni pedo-climatiche ed al contesto paesaggistico locale e che possono essere impiegate nella realizzazione delle aree e spazi a verde a verde (*spp* = *specie diverse*):

- Acer platanoides;
- Acer pseudoplatanus;
- Acer saccharinum;
- Alnus spp;
- Calocedrus decurrens (o Libocedrus);
- Carpinus spp;
- Cedrus spp.
- Celtis australis;
- Chamaecyparis lawsoniana
- Crataegus spp;
- Cupressus spp;
- Cupressocyparis leylandii;
- Fagus spp;
- Fraxinus excelsior;
- Fraxinus ornus;
- Juglans regia;
- Laburnum anagyroides;
- Liquidambar styraciflua;
- Malus spp;
- Morus spp;
- Ostrya carpinifolia;
- Pinus excelsa;
- Pinus nigra;
- Pinus sylvestris;
- Platanus spp;
- Prunus spp;
- Pyrus spp;
- Quercus spp;
- Salix spp;
- Sorbus spp;
- Taxus baccata;
- Tilia cordata;
- Tilia platyphillos;
- Tilia x europaea;
- Thuja spp;
- Ulmus pumila;

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2007, divenuto esecutivo in data 12.02.2007 ed entra in vigore il 1° marzo 2007.

Rho, 01.03.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO
(Dott.ssa Paola PESSINA)

